

Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

Vademecum della Pratica Forense (DM 70/2016)

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

Vademecum della Pratica Forense

- durata 18 mesi;
- Il tirocinio può essere svolto:
 - a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
 - b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
 - c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
 - d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
- il praticante Avvocato è obbligato al rispetto delle norme deontologiche al pari dell'Avvocato;
- il periodo di pratica decorre dalla data in cui il Consiglio dell'Ordine adotta la delibera di iscrizione e non dalla data di notifica di questa o dalla consegna del libretto;
- il libretto di pratica forense verrà consegnato dopo l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti, dalla Segretaria dell'Ordine degli Avvocati;
- per la verifica della effettività della pratica, dovrà essere compilato il libretto, in ogni sua parte;
- il libretto è diviso in 3 semestri e ciascun semestre ha tre sezioni:
 - una per le udienze,
 - una per gli atti processuali e le attività stragiudiziali
 - una per le questioni giuridiche trattateNel 1° e nel 3° semestre sono altresì presenti una sezione riservata alla relazione giuridica generale e una sezione riservata alla relazione deontologica;
- il dominus dovrà attestare l'autenticità del libretto apponendo timbro e firma;
- il libretto andrà riconsegnato al Consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre.

UDIENZE:

- 1) deve essere indicato un numero minimo di 20 udienze distribuite nell'arco dell'intero semestre, con un minimo di 5 incontri di Mediazione, ADR diverse o Arbitrato, ad esclusione del procedimento di negoziazione assistita;
- 2) dovranno essere riportati i dati della causa, così come indicati nel libretto e, sinteticamente, l'attività espletata in udienza o nell'incontro;
- 3) non sono ammesse e riconosciute valide le udienze e gli incontri di mero rinvio, così come non è ritenuto valido il primo incontro del procedimento di Mediazione;
- 4) sarà consentito indicare 2 udienze alle quali si è assistito nella stessa giornata per non più di due volte a semestre a condizione che siano innanzi a Giudici diversi o, se avanti allo stesso Giudice, che abbiano oggetto diverso; al di fuori di questi casi sarà possibile indicare una sola udienza al giorno;
- 5) saranno riconosciute ai fini della pratica forense le udienze civili, penali, amministrative, tributarie, nonché la partecipazione a Mediazione e Giudizi Arbitrali;
- 6) il praticante dovrà fare annotare la sua presenza, ai fini della pratica forense, sul verbale di udienza o di incontro a cui partecipa; ciò è necessario poiché il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in sede di verifica e validazione del libretto, può chiedere, a campione, di avere copia dei verbali di udienza o di incontro cui il praticante afferma aver partecipato.

ATTI PROCESSUALI ED ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE

Nella relativa sezione andranno indicati gli "Atti processuali ed attività stragiudiziali" alla cui redazione il praticante ha partecipato, nonché le attività stragiudiziali compiute.

Oltre agli atti tipicamente giudiziari, potranno essere indicati, a titolo esemplificativo, anche i contratti, le diffide, le raccomandate contenenti particolari intimazioni.

Tali atti e attività andranno indicati nel numero di 10 a semestre, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia degli atti.

QUESTIONI GIURIDICHE

Il praticante dovrà redigere 3 questioni giuridiche che ha avuto modo di studiare e approfondire al termine di ogni semestre per una causa in corso o per un parere da fornire.

Il praticante dovrà inoltre, al termine del 1° semestre, redigere una relazione giuridica e deontologica, presentando, ove fosse interessato, domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo (ex art.41, comma 12, Legge 247/2012).

Tale domanda dovrà essere sottoscritta anche dal dominus e contenere la dichiarazione che il dominus è consapevole che, a seguito della abilitazione, il praticante potrà esercitare l'attività professionale in sostituzione del dominus e comunque sotto il suo controllo e la sua responsabilità.

Si precisa che la durata massima del patrocinio sostitutivo è di 5 anni decorrenti dalla delibera di iscrizione nel registro dei Praticanti Abilitati.

Il praticante abilitato al patrocinio ha l'obbligo della Formazione continua a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'abilitazione.

Ferme restando le limitazioni di materia e di valore pregressi, la attività giudiziaria del praticante abilitato dovrà svolgersi sotto la conoscenza, il controllo e la responsabilità del dominus anche nelle questioni non da questo ultimo direttamente trattate.

Al termine del 3° semestre di pratica il tirocinante dovrà altresì presentare una relazione conclusiva relativa all'intera attività svolta nei 18 mesi, unitamente ad una relazione deontologica, presentando la domanda per il certificato di compiuta pratica che avrà validità di 5 anni, decorrenti dalla delibera.

Le relazioni dovranno essere esaurienti per l'argomento trattato.

La pratica deve essere svolta, senza soluzione di continuità, per 18 mesi.

Sono ammesse interruzioni del periodo di pratica per i seguenti motivi:

- solo in presenza di accertati motivi di salute;
- quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
- per sanzioni disciplinari inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso.

L'interruzione della pratica non può essere superiore a 6 mesi e deve essere autorizzata preventivamente dal Consiglio dell'Ordine al quale va presentata domanda documentata.

Il conseguimento del diploma delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali sostituisce un anno di pratica con la precisazione che, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- l'interessato abbia conseguito il diploma presso una scuola di specializzazione ed abbia svolto il periodo di pratica presso uno studio legale per sei mesi;
- il periodo complessivo della pratica, comprensivo della frequenza alla scuola di specializzazione delle professioni legali, non sia inferiore a diciotto mesi;
- l'interessato sia iscritto al Registro dei Praticanti.

Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina del

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGGE 247 DEL 2012

ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

Capo I

TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 40.

(Accordi tra università e ordini forensi)

1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

Art. 41.

(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.
2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17.
4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
6. Il tirocinio può essere svolto:

- a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
- b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
- c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
- d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.

7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

10. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

- a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;
- b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
- c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

14. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

Art. 42.

(Norme disciplinari per i praticanti)

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

Art. 43.

(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

- a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
- b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
- c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;
- le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

Ministero della giustizia

DECRETO 9 febbraio 2018, n. 17.

Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

Art. 44.

(Frequenza di uffici giudiziari)

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

Art. 45.

(Certificato di compiuto tirocinio)

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.
2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Capo II

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art. 46.

(Esame di Stato)

1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.
2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:
 - a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
 - b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
 - c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.
3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.
4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.
5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.
6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:
 - a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera

b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 31 dicembre 1990.

13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. (1)

13-ter. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (1)

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 600, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 47.

(Commissioni di esame)

1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie. (1)

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di

attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

(1) Comma così modificato dall'art. 83, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Ministero della giustizia

DECRETO 9 febbraio 2018, n. 17.

Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

Art. 48.

(Disciplina transitoria per la pratica professionale)

1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n.475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».

Art. 49.

(Disciplina transitoria per l'esame)

Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 40

Rapporti con i praticanti

1. L'avvocato deve assicurare al praticante l'effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un'adeguata formazione.

2. L'avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di

pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

3. L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.

4. L'avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

REGOLAMENTO CNF 16 luglio 2014, n. 6, "SULLA FORMAZIONE CONTINUA"

Art. 5. Obbligo formativo 1. L'avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l'obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento nell'interesse del cliente e della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettività.

Art. 11. Contenuto dell'obbligo formativo 1. [...] 2. L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo o nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio.

LIMITI ALL'ATTIVITA' DEL PRATICANTE

Quanto ai limiti per materia e valore del **praticante abilitato al patrocinio**, l'art. 7, L. 16.12.1999, n.479, prevede che i praticanti avvocati abilitati possano esercitare il patrocinio svolgendo attività giudiziale innanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

a) negli affari civili:

- alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a E. 25.822,84 (E. 50 milioni);
- alle cause possessorie (ad eccezione delle domande incidentali in giudizi di valore eccedente gli € 25.822,84, di cui all'art. 704 c.p.c.);
- alle cause per denuncia di nuova opera o danno temuto (ad eccezione delle domande incidentali ex art. 688 c.p.c. in giudizi di valore superiore a € 25.822,84);
- alle cause di locazione e comodato di immobili urbani (non di competenza delle sezioni specializzate agrarie);

b) negli affari penali: alle cause per i reati indicati dall'art. 550 c.p.p. (modif. dall'art. 2 decies del D.L. n. 82/2000 conv. con modif. nella L. n. 144/2000).

Per converso, riguardo al **praticante abilitato al patrocinio sostitutivo**, l'art. 41, comma 12 , Legge 247/2012 prevede che lo stesso può svolgere attività in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998 n.51, rientravano nella competenza del pretore.

Il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo non può avere cause proprie o essere inserito nel mandato difensivo.

Al riguardo degli affari penali, ferma restando la possibilità per il praticante di svolgere solo mera attività sostitutiva, nella sostanza, con la nuova normativa cambia molto poco.

Per gli affari civili, la nuova normativa non fa alcuna menzione né della composizione del tribunale né della causa né del limite territoriale (in precedenza quest'ultimo circoscritto al distretto di Corte di Appello del Foro di appartenenza), talchè si deve ritenere che lo ius postulandi del praticante abilitato al patrocinio sostitutivo attenga a tutte le cause civili dinanzi al giudice di pace e a quelle dinanzi al tribunale, anche in funzione di appello, qualsiasi sia la sua composizione, la territorialità ed il valore, restando comunque esclusa la possibilità di essere inserito in nomina nel mandato.

DECRETI MINISTERIALI

i seguenti decreti ministeriali ove in contrasto con il presente Vademecum devono considerarsi prevalenti:

--- si segnala il **decreto 70/2016 Ministero Giustizia** recante la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, co. 13 legge 31 dicembre 2012 n° 247

--- si segnala il **decreto 58/2016 Ministero Giustizia** recante la disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari

--- si segnala la possibilità di Tirocini ex **art. 73 DL 69/13** conv. in L 98/13, modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n.90 (convertito,

DECRETO 9 febbraio 2018, n. **17**.

Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247